



COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

P.Iva: 01787060845 – C.F.: 80003990845

(tel. 0922846911 – fax 0922840312)

www2.comune.cattolicaeraclea.ag.it

[Pec: protocollo@comunecattolicaeraclea.it](mailto:pec: protocollo@comunecattolicaeraclea.it)

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 di registro – seduta del 29/06/2023

OGGETTO	APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMA 227-229-231 LEGGE N.197/2022. RITIRO.
----------------	---

L'anno DUEMILAVENTITRE e questo giorno VENTINOVE del mese di GIUGNO alle ore 18,00 e seguenti, nel Comune di Cattolica Eraclea e nella sala delle adunanze consiliari, sita presso i locali del Centro Sociale, in via Collegio, in seguito a convocazione del Presidente del Consiglio comunale, con propria determinazione prot. n.4920 del 22.06.2023, ai sensi dell'art.20, della L.R. 26 agosto 1992, n.7 come integrato dall'art.43 della l.r. 1 settembre 1993, n.26, si è riunito il Consiglio comunale in sessione ORDINARIA ed in SEDUTA PUBBLICA, di prima convocazione, nelle persone dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.	N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
1	ALAGNA GIUSEPPA	X		7	AUGELLO CAROLINA MARIA	X	
2	VIZZI ANTONIO	X		8	BALLARÓ GIOVANNA	X	
3	MESSINA GIUSEPPE	X		9	PIAZZA NICOLA	X	
4	MILIZIANO ALESSANDRO MARIA	X		10	DANGELO GIUSEPPE	X	
5	PLATANIA GIUSY LINDA	X		11	GIUFFRIDA ANABELLE	X	
6	SCIORTINO GIUSEPPE	X		12	CAMMALLERI PAOLO ENZO	X	
					Numero Pres./Ass.	12	//

La seduta è pubblica.

Assume la Presidenza l'Ins. **Giuseppa Alagna**, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

E' presente il Sindaco Arch. **Santo Borsellino**.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett.a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, il Segretario Generale, **Dott. Giovanni Panepinto**.

A seguito dei criteri di partecipazione alla seduta del consiglio comunale, approvati con deliberazione del C.C. n.22 del 14.09.2022, partecipano in modalità telematica a distanza, in video collegamento, alla presente seduta consiliare: il Consigliere comunale Miliziano Alessandro M., il Consigliere comunale Messina Giuseppe e la Consigliera comunale Giuffrida Anabelle, mediante indicazioni date a mezzo pec, nell'avviso di convocazione rivolto a tutti i consiglieri.

Il Presidente nomina scrutatori: Platania Giusy Linda, Augello Carolina M. e Dangelo Giuseppe.

IL PRESIDENTE

- Vista l'allegata proposta ad oggetto: "Approvazione diniego stralcio parziale articolo 1, comma 227-229-231 legge n.197/2022", presentata dai Consiglieri comunali (Piazza N., Dangelo G., Giuffrida A. e Cammalleri P.E.), con pareri acquisiti dai Responsabili Area Tributaria e Finanziaria, non favorevoli;
- Chiede la parola e ne ottiene facoltà il consigliere Dangelo Giuseppe, il quale visti i pareri non favorevoli dei responsabili competenti di area sulla proposta presentata, ritiene di presentare una nuova proposta di emendamento, a firma dei consiglieri (Dangelo G., Piazza N., Cammalleri P.E e Giuffrida A. che sottoscrivere in remoto), con n.3 nuovi punti da trattare (vedi allegato);
- Sentito l'intervento del Responsabile dell'Area Tributaria Dott. Antonio Piro, il quale esprime l'inammissibilità dei primi due punti dell'emendamento, ritenendo il primo punto in netto contratto con quanto previsto dalla norma, motivazione già espressa nella proposta all'o.d.g., mentre sul secondo punto esprime parere contrario, perché ritiene che la competenza non sia del Consiglio comunale. Mentre, per quanto riguarda il terzo punto consiglia di ritirare la proposta per maggiori approfondimenti.
- A questo punto i consiglieri proponenti Dangelo G., Piazza N., Cammalleri P.E e Giuffrida A. che dichiara espressamente da remoto), così per come è stata formulata la proposta del 6° punto all'o.d.g. e l'emendamento appena esposto in aula, ritirano il punto così come emendato, in attesa della valutazione e di maggiori approfondimenti da parte dell'Amministrazione comunale e dei Responsabili di Area, relativo al terzo punto dell'emendamento.
- Il Presidente, Ins. Giuseppa Alagna, stante che nessun altro consigliere chiede la parola passa alla trattazione del punto successivo.

Premesso che:

è necessario adottare provvedimento per la regolarizzazione agevolata dai tributi comunali

l'adozione detto provvedimento si rende necessario al fine di consentire a molti contribuenti interessati di regolarizzare le loro posizioni debitorie nei confronti del comune;

~~Tutto~~ Tutto ciò premesso si propone l'adozione del presente atto deliberativo ai sensi dell'art 17 bis del DL. 34/2023 cosiddetto


Decreto bolletta:

1) annullamento automatico dei debiti fino a € 1.000,00 relativo a carichi affidati dal 2000/2015 (art. 1 comma 227 della legge di bilancio 2023 e del successivo comma 229 bis)

2) la rottamazione delle cartelle contenente debiti affidati agli agenti della riscossione dal 1° Gennaio 2016 al 30 Giugno 2022 (rottamazione quater di cui al comma 231 e seguenti della legge di bilancio)

3) definizione agevolata degli omessi e insufficienti pagamenti dei tributi comunali per gli anni di imposta 2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022 non iscritte

al ruolo, provvedendo al pagamento dei tributi senza applicazione delle sanzioni e degli interessi, la cui scadenza sia stabilita tra il 1° Gennaio 2016 e il 31 Dicembre 2022, purchè il versamento sia effettuato entro il 30 Novembre 2023 distribuito il versamento in 18 rate trimestrali.


Calle...
Dante Lippi

(LA CONSIGLIERA GIUFFRÈ DI SOTTO SCRIVE DI RETORÒ)
VEDI VERBALE C.C. N. 18/2023

COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA

Oggetto: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, GOMMA 227-229-231 LEGGE N. 197/2022

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento

adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;

CONSIDERATO CHE l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

RITENUTO CHE:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dal comma 227, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.
- la definizione agevolata per i debiti riferiti a tutti i tributi del Comune che non sono stati affidati agli agenti di riscossione dal 1° Gennaio 2000 al 30 Giugno 2022, come previsto dall'articolo 1 comma 231 della legge 29 Dicembre 2022 n.197.

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà

accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

PROPONE

1. di non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
2. di aderire alla definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231 della legge 29 Dicembre 2022 n. 197 la definizione agevolata per i debiti riferiti a tutti i tributi del Comune che non sono stati affidati agli agenti di riscossione dal 1° Gennaio 2000 al 30 Giugno 2022, come previsto dall'articolo 1 comma 231 della legge 29 Dicembre 2022 n.197.

I Consiglieri Comunali
Piazza Nicola
Dangelo Giuseppe
Giuffrida Anabelle
Cammalleri Enzo Paolo

D. Giuffr
C. D'Angelo
A. Giuffrida
E. Cammalleri



COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA

(Libero Consorzio dei Comuni di Agrigento)

AREA IV

SERVIZI TRIBUTARI E GESTIONE ECONOMICA DELLE RISORSE UMANE

Ai Signori Consiglieri Proponenti

E.p.c.

Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio Comunale

Ai Capi Area del Comune di Cattolica
Eraclea

Ai sig.ri Capigruppo al Consiglio
Comunale

LORO SEDI

OGGETTO: PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ED AMMINISTRATIVA sulla proposta di deliberazione al Consiglio Comunale su iniziativa dei consiglieri comunali Piazza Nicola, Dangelo Giuseppe, Giuffrida Annabelle, Cammalleri Paolo Enzo, avente ad oggetto: "Approvazione diniego stralcio parziale articolo 1, comma 227-229-231 legge n. 197/2022" (prot. n. 0004156 del 29-05-2023);

Premesso che il parere di regolarità tecnica rappresenta la manifestazione di giudizio volta ad illuminare l'organo procedente nell'attività della sua funzione volitiva e che tale manifestazione di giudizio è finalizzata nell'apportare agli organi attivi degli elementi da utilizzare nelle loro determinazioni e/o deliberazioni.

Ai fini del rilascio del parere, il responsabile del servizio interessato effettua le seguenti verifiche:

- competenza degli organi che adottano l'atto;
- esatta descrizione dei precedenti (atti e/o fatti) assunti alla base della proposta;
- rispondenza/attestazione della regolarità e della correttezza della proposta di deliberazione,
- rispetto delle norme tecniche alla base della fattispecie disciplinata e dell'idoneità dell'atto a raggiungere l'obiettivo prefissato, perseguendo l'interesse pubblico col minor sacrificio possibile della sfera giuridica dei privati;
- fattibilità del provvedimento;
- assenza di cause che possano rendere inammissibile o improcedibile la deliberazione in contrasto con norme imperative e/o contrattuali;
- attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, nel rispetto delle norme tecniche alla base della fattispecie disciplinata e dell'idoneità dell'atto a raggiungere l'obiettivo prefissato, perseguendo l'interesse pubblico col minor sacrificio possibile della sfera giuridica dei privati.

In particolare, il parere tecnico, comprensivo anche di quello di regolarità amministrativa, dovrà attestare chiaramente se l'atto corrisponda all'attività istruttoria compiuta, agli atti e/o fatti acquisiti, alle valutazioni tecniche e che è conforme a quanto disposto dalla normativa di riferimento (ad es., rispetto delle regole tecnico-giuridiche, le prevedibili conseguenze finanziarie e/o economico-patrimoniali).

Con il rilascio del suddetto parere, inoltre, il dirigente/responsabile si esprime, in relazione alle proprie competenze e profilo professionale, in ordine alla legittimità dell'atto.

Il processo istruttorio che conduce alla formulazione del parere di regolarità tecnica si estrinseca, dunque, in attività discrezionale tecnica, priva di interessi di merito, visto che si risolve in attività di giudizio (c.d. attività di scienza o di manifestazione di giudizio).

È fatto carico, al Responsabile proponente, o nel nostro caso ai Consiglieri proponenti acquisire, inoltre, preventivamente alla sottoposizione della proposta di deliberazione all'organo politico, il parere di regolarità contabile, qualora necessario, verificandone analiticamente il contenuto, per eventuali modifiche e/o integrazioni.

Si precisa infine che il parere di regolarità tecnica è espresso da un solo Responsabile di Servizio qualora la proposta di deliberazione afferisca a un procedimento amministrativo la cui competenza è interamente ascrivibile ad un responsabile.

Qualora, invece, come si ritiene nel caso in esame la proposta di deliberazione afferisca a più procedimenti amministrativi di competenza di unità organizzative apicali diverse, ciascun responsabile esprime il parere di regolarità tecnica relativamente alle materie e al procedimento di propria competenza.

Tanto premesso e precisato, per quanto di competenza del sottoscritto dott. Antonio Salvatore Piro in qualità di Incaricato di E.Q. dell'Area IV, "Tributi e Gestione Economica delle Risorse Umane", nel merito della proposta in esame si rileva quanto segue:

PUNTO N. "1" della proposta:

Con riferimento al primo punto della Vostra Preg.ma Proposta di deliberazione ovvero: ***"di non applicare ai carichi affidati all'agente contabile della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'art. 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 nella medesima legge"*** si rileva in primo luogo che il citato comma 227 L. 197/2022, testualmente recita:

"227. Fermo restando quanto disposto dai commi 225, 226 e 228, **relativamente ai debiti di importo residuo**, alla data di entrata in vigore della presente legge, **fino a mille euro**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, **risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015** dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, **l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora** di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti."

Sul punto dunque si chiarisce che la suddetta norma ha introdotto **l'annullamento automatico sui carichi complessivamente uguali o inferiori a 1000,00 euro affidati (in questo caso dal Comune) alla riscossione nel periodo 1/01/2000 al 31/12/2015**, di tipo "parziale", riferito alle somme dovute a titolo di:

- interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
- sanzioni e interessi di mora (articolo 30, comma 1, del DPR n. 602/1973).

L'Ente avrebbe potuto esercitare la facoltà di non applicare l'annullamento parziale adottando, **entro il 31 gennaio 2023**, uno specifico provvedimento, pubblicato sul proprio sito istituzionale e trasmesso, entro la stessa data, all'Agente della riscossione.

Successivamente, con l'entrata in vigore della **legge n. 14/2023**, così detta legge di conversione del DL n. 198/2022, ha sostanzialmente prorogato, per gli stessi enti, **la possibilità di deliberare la NON**

applicazione dell'annullamento parziale entro una nuova scadenza e precisamente entro il 31.03.2023.

Prescindendo totalmente, dal merito della proposta, alla luce di quanto sopra relazionato, pertanto, il punto primo in esame della proposta di deliberazione per il consiglio comunale oggetto del presente parere non può essere approvato in quanto ai sensi delle seguenti norme:

- La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) che ha previsto l'annullamento automatico ("Stralcio") dei carichi di importo residuo fino a mille euro, affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali;
- Legge di conversione del Decreto Milleproroghe (Legge n. 14/2023 di conversione del DL n. 198/2022);

il termine ultimo per l'approvazione di una siffatta proposta era il 31.03.2023, termine ad oggi ampiamente esperito.

Per tale motivo sulla presente proposta il sottoscritto dott. Antonio Salvatore Piro, Responsabile dell'Area IV del Comune di Cattolica Eraclea esprime, ai sensi degli artt. 4, comma 1 e 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000, **PARERE NON FAVOREVOLE**, di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Punto n. "2" della proposta

Con riferimento al punto 2 della Preg.ma proposta di deliberazione in esame il quale recita:

*"di aderire alla definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231 della legge 29 Dicembre 2022 n. 197 la definizione agevolata per i debiti riferiti a tutti i tributi del Comune che **non sono stati** affidati agli agenti della riscossione dal primo Gennaio 2000 al 30 Giugno 2022, come previsto dall'art. 1 comma 231 della legge 29 Dicembre 2022 n. 197"*

si rileva che L'art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022 ha introdotto la Definizione agevolata ("Rottamazione-quater") **dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022**. Nella fattispecie la n1586orma ha previsto la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell'ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Come è evidenti non rientrano nel campo di applicazione della norma "**i carichi NON affidati all'agente della riscossione**".

Alla luce di quanto sopra relazionato, la proposta appare in contrasto con la stessa norma di legge che si richiede di applicare, ed inoltre la stessa proposta è inidoneità per difetto di competenza a raggiungere l'eventuale obiettivo perseguito dalla proposta stessa.

Per tale motivo, sulla presente proposta il sottoscritto dott. Antonio Salvatore Piro, Responsabile dell'Area IV del Comune di Cattolica Eraclea esprime, ai sensi degli artt. 4, comma 1 e 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000, **PARERE NON FAVOREVOLE**, di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Area IV
L'incaricato di E.Q.
Dott. Antonio Salvatore Piro

Antonio Salvatore Piro





COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

Cod. Fisc. 8000399 084 5 - P. IVA 0178706 084 5

Li _____ Prot. _____

Risp. nota n. _____ del _____

AREA FINANZIARIA – CONTABILE

PEO : ragioneria@comune.cattolicaeraclea.ag.it

PEC : ragioneria@comunecattolicaeraclea.it

OGGETTO: *parere contabile reso ai sensi dell'art. 12 LR 30 del 23/12/2000 nonché ai sensi dell'art. 147bis c. 1 DLgs 267/2000*

All'ufficio di segreteria

e p.c.
al segretario comunale
al sig. Sindaco
al presidente del Consiglio
Comunale
a tutti i consiglieri comunali

Cattolica Eraclea

Con la presente si trasmette parere sulla proposta di delibera consiliare avente il seguente oggetto: approvazione diniego stralcio parziale articolo 1, comma 227/229/231 legge 197/2022 assunta al protocollo generale n. 4156 del 29/05/2023.

Ricevuto in data odierna dalla segreteria la proposta di delibera di cui sopra unitamente al parere non favorevole di regolarità tecnica ed amministrativa del responsabile di area competente rifacendosi al parere del responsabile di area si esprime **parere non favorevole**.



Il Responsabile Area Finanziaria
(Dott. Calogero Filippo Bono)

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

Ins. Giuseppa Alagna



IL CONSIGLIERE ANZIANO

* Nicola Piazza

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giovanni Panepinto



Atto pubblicato sul sito del Comune in data _____ entro giorni _____ dall'emanazione art.6 l.r. 11/2015.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11 L.R. 3.12.1991, n.44)

Il sottoscritto **Segretario comunale**, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale n.44 del 3 dicembre 1991, pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal _____, come previsto dall'art.11 a seguito degli adempimenti di cui sopra.

Cattolica Eraclea, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

ESECUTIVITA' DELL'ATTO

(art.12, commi 1 e 2, l.r. 3 dicembre 1991, n.44)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____;

- perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2);
- decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1).

Cattolica Eraclea, li 29.06.2023

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giovanni Panepinto



La presente è copia conforme all'originale.

Cattolica Eraclea, li _____

IL FUNZIONARIO DELEGATO

* Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D. Lgs. n.39/1993.